

COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	637
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Riforma della legislazione vigente sulla proflassi delle malattie veneree (1545)	637
PRESIDENTE	637, 639
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	637, 638
DOMINEDÒ	638, 639
CERAVOLO	638
LA SPADA	638
RUBINO	638, 639, 640
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	639, 640, 641
GIANGUINTO	639, 641
BUBBIO	640
CAVALLOTTI	640
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	641

La seduta comincia alle 9,30.

TOZZI CONDIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvata).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Angelini, Cavallotti, Ceravolo e la Spada sostituiscono rispettivamente i deputati Angelucci Mario, Calandrone Giacomo, Valandro Gigliola e Covelli per l'esame al disegno di legge n. 1545.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Riforma della legislazione vigente per la proflassi delle malattie veneree. (1545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Riforma della legislazione vigente per la proflassi delle malattie veneree ».

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta del 16 corrente venne sospesa la discussione dell'articolo 6-bis, proposto dall'onorevole Ceravolo, il cui testo fu deferito al Comitato ristretto.

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, riferirà ora sui lavori del Comitato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Con l'approvazione degli articoli 5 e 7 della proposta di legge Merlin, verranno soppresse determinate facoltà della autorità di pubblica sicurezza circa la segnalazione e la possibilità di controllo coattivo di particolari casi di elementi sospetti.

L'onorevole Ceravolo propose perciò di mantenere tale facoltà di segnalazione al medico provinciale da parte dei pubblici ufficiali.

Il Comitato ristretto, però, ha concordemente ritenuto opportuno di suddividere il testo dell'articolo 6-bis Ceravolo, in due parti, per la prima della quale è pienamente favorevole. Questo testo, lasciando impregiudicato, per il momento, il contenuto dell'articolo aggiuntivo Ceravolo, sul quale avrà occasione più avanti di esprimere il pensiero del Comitato,

è del seguente tenore: « Il medico provinciale, ove ragioni di sanità lo richiedano, può fare obbligo ai sanitari di segnalare le generalità dagli assistiti affetti da malattie veneree in stato contagioso ». In sede di coordinamento la disposizione dovrebbe essere inserita tra il primo e il secondo comma dell'articolo 5, già approvato. Infatti, il primo comma del detto articolo dà la facoltà di denunciare semplicemente il fatto ma non le generalità della persona. Il primo comma, quindi, ha soltanto un valore statistico. Con questo comma aggiuntivo, in casi di particolare gravità, il medico provinciale ha il diritto di chiedere al sanitario, oltre le notizie circa l'esistenza del malato, anche le generalità dello stesso così da poter provvedere in merito.

DOMINEDO'. Vorrei conoscere, per chiarimento, il significato esatto della dizione « Il medico provinciale può fare obbligo... ». Significa forse che viene concesso una specie di potere normativo in determinate condizioni di sanità, di circostanze ambientali? E questo obbligo può venire meno, mutate tali condizioni?

CERAVOLO. In caso venga identificato un focolaio di contagio, può essere segnalato il caso nominativo onde vengano presi i provvedimenti necessari; si tratta quindi di circostanze speciali e ambientali.

LA SPADA. Se non erro, l'onorevole relatore ha fatto capire che il nuovo testo implica l'abbandono dell'articolo aggiuntivo Ceravolo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Si tratta di una trasformazione.

LA SPADA. Però, in sede di discussione presso la Commissione plenaria, venne fatto con la massima chiarezza riferimento all'articolo 5 ed all'articolo 7 della proposta Merlin.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ci troviamo innanzitutto dinanzi alla questione della integrazione dell'articolo 5. Con detta integrazione si dà facoltà al medico provinciale, in determinati casi, di chiedere il nome delle persone malate per poter provvedere al controllo ed alla cura. Per poter giungere ad integrare la disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge Merlin, ci siamo trovati di fronte a diverse difficoltà: non potevamo, innanzitutto, far riferimento all'articolo 5 della legge Merlin in quanto essa è ancora allo stato di proposta.

Il Comitato ristretto ha accettato alla unanimità una forma transattiva ma che dà piena soddisfazione poiché non vieta al medico provinciale di attingere notizie. Vi è quindi la matematica sicurezza che il medico provinciale, attraverso la propria iniziativa e

l'opera dei medici sanitari, possa avere il quadro della malattia nella provincia e la possibilità di intervenire per curare e per reprimere.

Questo è lo spirito che ha animato il Comitato.

Per quanto poi riguarda la segnalazione, da parte dei pubblici ufficiali, all'autorità giudiziaria o della polizia, ne parleremo discutendo la seconda parte dell'articolo 6-bis Ceravolo che per il momento rimane impregiudicata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta proposta dal Comitato ristretto, che, se approvata, sarà inserita tra il primo e il secondo comma dell'articolo 5, già accolto, nella precedente seduta, dalla Commissione: « Il medico provinciale, ove ragioni di sanità lo richiedano, può fare obbligo ai sanitari di segnalare le generalità agli assistiti affetti da malattie veneree in stato contagioso ».

(È approvato).

Passiamo ora alla seconda parte dell'articolo aggiuntivo Ceravolo, come appare dopo l'accoglimento della prima, modificata dal Comitato:

« L'Autorità giudiziaria, la quale abbia avuto denuncia che persone dell'uno o dell'altro sesso hanno, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitato al libertinaggio in modo scandaloso o molesto, o abbiano seguito per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio, è tenuta a segnalare le persone denunciate al medico provinciale ».

RUBINO. La disposizione in esame non offre, a mio parere, alcuna garanzia. Essa si riferisce, in gran parte, alla applicazione della legge Merlin e lo stesso onorevole relatore ha affermato che esso è stato adottato per prevenire qualsiasi obiezione. Ora avviene che l'autorità di pubblica sicurezza deve venire a contatto prima con gli elementi che trasgrediscono la morale; deve denunciarli poi alla autorità giudiziaria la quale a sua volta deve fare denuncia al medico provinciale che, nel termine di tre giorni, può disporre la visita che sarà una visita *una tantum*. Prima che tutto questo avvenga possono passare dei mesi ed anche degli anni e noi sappiamo che, nel campo della libera prostituzione o della prostituzione clandestina, vi è la tendenza a nascondersi; la autorità di pubblica sicurezza deve quindi trovare l'elemento infetto che, durante tutto questo periodo di tempo, potrà contagiare centinaia di persone.

Noi dobbiamo tendere, se vogliamo che si applichi effettivamente la legge Merlin, a costituire un serio controllo, che non lasci la libertà del contagio. Non è il caso di sottovalutare questo danno perché le statistiche dimostrano come in questi ultimi anni le malattie veneree siano in aumento. Ciò risulta dai dati statistici dell'A. G. I. S. e dipende anche dall'aumento della resistenza dei germi, per assuefazione, agli antibiotici e dal fatto che vi sono forme latenti che non si diagnosticano facilmente. Non si può, quindi, fare affidamento su una denuncia che può venire o non venire.

Riconfermo il mio parere che se non si stabilisce un serio controllo periodico non può essere approvata la legge Merlin. Qualora non si giungesse in questa sede ad un accordo, dovremmo portare la questione all'esame della Assemblea plenaria.

PRESIDENTE. Non comprendo questo suo punto di vista; infatti, ai fini della impostazione del problema e della sua risoluzione, non vi è differenza tra la discussione in Aula e la discussione in questa sede.

RUBINO. Non ne faccio una questione di fondo. Quello che a me interessa è il problema profilattico che diventa essenziale. Per risolverlo bisogna prendere esempio dalle altre nazioni abolizioniste.

MAZZA. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Vorrei richiamare gli onorevoli Commissari a una maggiore serenità della discussione. Questa legge, a me pare segna evidentemente una maggiore possibilità di controllo sanitario proprio per la innovazione che è stata attuata attraverso l'emendamento che la Commissione ha testé approvato.

RUBINO. A mio parere questa innovazione non è operante.

MAZZA. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Vi è inoltre il primo comma dell'articolo 6 che dà pieni poteri al medico provinciale. Io domando all'onorevole Rubino se tutto quanto previsto dal provvedimento venga ora eseguito. Abbiamo, attraverso questa legge, una maggiore possibilità di controllo ed un controllo anche più severo.

RUBINO. Vi sono oggi 4 mila prostitute controllate che, domani, non lo saranno più.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazza ha voluto sottolineare che la legge, così come è prevista, rappresenta già un notevole progresso nel senso da noi desiderato.

GIANQUINTO. Desidererei prendere la parola sulla nuova formulazione dell'arti-

colo 6-bis. Non ero presente nel Comitato quando questa norma è stata proposta ma mi pare che, nella sua attuale formulazione, si introduca un obbligo troppo rigido per l'autorità giudiziaria. È detto che l'autorità giudiziaria « deve » denunciare i casi indicati nella prima parte dell'articolo alla autorità sanitaria della provincia. Ora, sarebbe opportuno sostituire alla parola « deve » la parola « può ». Ciò propongo in quando vi possono essere delle denunce anche non fondate; a me pare che non basti la condizione pura e semplice che esista una denuncia, ma occorre che la denuncia sia fondata.

Lasciamo, quindi, che il magistrato delibi la denuncia, posto che la denuncia può avere per oggetto anche quelle persone che per strada seguono o incitano al libertinaggio, ma evitiamo che si possano verificare degli errori.

DOMINEDÒ. Mi permetto far rilevare che nella disposizione già approvata, è previsto che il medico provinciale, può fare obbligo ai medici dipendenti di denunciare i nomi degli ammalati; ora, con la seconda parte dell'articolo 6-bis, il problema è, a mio parere, più complesso in quanto noi contempliamo solamente l'ipotesi della denuncia da parte della autorità giudiziaria e tralasciamo il problema così scottante e fondamentale dei poteri degli organi di pubblica sicurezza.

Qualcuno mi potrebbe obiettare che opera il diritto comune; potrei rispondere che opera in una fase eccezionale, di transizione, di passaggio da un ordinamento ad un altro.

Non mi pare che si possa non menzionare la funzione dell'ufficiale di pubblica sicurezza come particolarmente rilevante, come degna di essere sottolineata dalla legge nella sua funzione preventiva, profilattica, e non repressiva.

Dovremmo dire, a mio avviso, che la potestà del medico provinciale — se la Commissione si orienta nel senso che il medico provinciale possa avere una larga potestà discrezionale tale da far obbligo di denuncia ai medici dipendenti — non può essere messa in moto solo dalla denuncia della autorità giudiziaria, ma anche dalla denuncia diretta dell'ufficiale di pubblica sicurezza.

Noi prospettiamo una trafila complessa e lunga. Dirò che, come giurista, so quanto tempo sia necessario per muovere l'autorità giudiziaria se l'autorità di pubblica sicurezza non può agire nell'interesse della sanità pubblica che è un interesse sociale.

Parrebbe quasi preclusa la possibilità che l'Ufficiale di pubblica sicurezza possa adempiere alle proprie funzioni istituzionali di prevenzione sociale.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

Propongo, pertanto, formalmente di aggiungere, dopo la parola « libertinaggio », le altre: « nonché l'autorità di pubblica sicurezza preposta alla tutela del buon costume ».

BUBBIO. Concordo con l'opinione espressa dall'onorevole Dominedò ed aderisco alla introduzione di questa variante nell'articolo in discussione. L'articolo stesso è tratto di peso dalla legge proposta dalla onorevole Merlin. Mi pare che la legge Merlin — e ne discuteremo a suo tempo — sia andata all'eccesso opposto, vale a dire che non si potrà mai contestare ad una donna la qualifica di prostituta. Questa legge deve combattere le malattie veneree; ha cioè una funzione di prevenzione e di repressione. La polizia, alla quale è affidata la tutela del buon costume, ha il dovere non soltanto di reprimere ma anche di prevenire. Occorre che in questa legge sia detto che può, in ogni caso, l'autorità di polizia, segnalare al medico provinciale i casi in cui ritiene necessario l'intervento.

CAVALLOTTI. A me sembra che i difensori in buona fede della salute pubblica, premuti da una ragione di igiene sociale, siano andati oltre le richieste di quei difensori della salute pubblica che si sono riuniti al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e che hanno steso una relazione riguardante proprio queste due proposte di legge: la legge sulla profilassi delle malattie veneree e la legge Merlin.

Cosa scaturisce da questa relazione? Scaturisce la raccomandazione ai legislatori di ottemperare a tre necessità a salvaguardia dei seguenti punti:

1°) l'obbligo della cura (che è stato incluso);

2°) la gratuità della cura (anche questa inclusa);

3°) la ricerca della fonte del contagio (e su questo punto vi è dissidio).

All'articolo 5 abbiamo dato al medico provinciale la possibilità diretta ed indiretta di stabilire, ricercare e raggiungere la fonte del contagio; abbiamo considerato tutti quei particolari che possono eventualmente dare al medico provinciale la possibilità di raggiungere la fonte di contagio; non contenti di questo abbiamo pensato, sulla obiezione di certi sanitari presenti, che laddove in qualche provincia si verificasse un aumento più o meno vertiginoso della morbidità venerea fosse dato al medico provinciale il potere di ricercare la fonte di contagio *ad personam*. Non abbiamo, in questo caso, alcuna differenza con le altre malattie contagiose. Questo è, secondo me, sufficiente e

perciò scarto personalmente quella uguaglianza che si vuole stabilire: ricerca del contagio uguale osservazione stretta del meretricio.

A mio parere non vi è questa stretta necessità perché, se è vero che dopo la cessazione della regolamentazione del meretricio, si potrebbe avere un aumento della morbidità, ciò potrebbe accadere solo qualora non vi fosse, come è avvenuto in Francia, un regolamento della profilassi.

Abbiamo l'esempio di Grenoble dove, dopo la cessazione della regolamentazione, si è avuto un aumento della morbidità, aumento che è disceso al terzo dopo che si sono aumentati i dispensari celtici.

Non dobbiamo, quindi, temere conseguenze di questo genere.

Se escludiamo la pubblica sicurezza e la squadra del buon costume proprio per evitare i fermi e i rastrellamenti, sarei d'accordo nel dare alla autorità giudiziaria la possibilità di denuncia. Bisogna però tener conto del fatto che il nostro paese è un paese povero e, che non soltanto ci dobbiamo preoccupare della eventuale infondatezza della denuncia, ipotesi questa prospettata dall'onorevole Gianquinto, ma dobbiamo tener conto anche del fatto che donne, spinte dalla fame, possano lasciarsi andare al meretricio. Quindi non mi sembra da approvare l'intervento della pubblica sicurezza. È chiaro che l'Autorità giudiziaria agirà diversamente; se si troverà di fronte ad una inveterata, ad una recidiva, farà la segnalazione al medico provinciale; cosa che non farà invece, per la povera ragazza che cade per la prima volta.

MAZZA. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Volevo pregare l'onorevole Dominedò di tener presente che l'aggiunta da lui proposta ad un certo punto rende inutile il testo che avevamo concordato perché si chiama in causa l'autorità di pubblica sicurezza. Mi permetto sottolineare, a questo riguardo, l'opportunità di un più approfondito esame della questione.

RUBINO. Dobbiamo tener conto di contingenze speciali della vita nazionale nelle quali si possa verificare un aumento delle malattie veneree; di conseguenza noi dobbiamo creare uno stato di sicurezza permanente e, per ottenere questo, dobbiamo dare tutti i poteri necessari per il controllo. A questo scopo non è sufficiente che il medico provinciale conosca la fonte del contagio; occorre che egli possa disporre visite periodiche degli elementi ritenuti pericolosi per la pubblica salute.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

MAZZA. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Ma in questo modo si ritorna alla regolamentazione!

RUBINO. Altrimenti non riusciremo ad ottenere il nostro scopo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.* Da qualche parte si è ripetuto che si agisce, a questo riguardo, con troppa rapidità. Faccio osservare che, messo in discussione questo disegno di legge, venne demandato il suo esame ad un Comitato ristretto; il disegno di legge stesso venne discusso una prima volta; nuovamente ritoccatò in sede di comitato; oggi ci ritroviamo a discutere di cose che abbiamo già esaminate altre volte.

Questo dico perché mi sembra che, malgrado tutto, ci sia qualcuno che non ha presenti le disposizioni già approvate. Non è necessario stabilire, ad esempio, nel testo l'obbligo delle visite periodiche in quanto è già prescritto che il malato si debba presentare al medico provinciale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ritengo che la formulazione dell'articolo 6, già approvato dalla Commissione, possa tranquillizzarmi. Debbo osservare soltanto che l'*iter* che si deve percorrere per la segnalazione al medico provinciale è inevitabilmente più lungo, come forse risulta proprio dalle obiezioni sollevate dall'onorevole Cavallotti nei riguardi della pubblica sicurezza.

Mi permetterei quindi di avanzare la proposta, se si dovesse arrivare a una votazione, di deliberare sull'emendamento Dominè dopo che la Commissione avrà deciso sui poteri dell'autorità giudiziaria in questo settore. Infatti, l'autorità giudiziaria riceve la denuncia della pubblica sicurezza e effettua la segnalazione al medico provinciale; con la proposta aggiuntiva, la autorità di pubblica sicurezza potrebbe, proprio nei casi gravi di persone che notoriamente continuano nell'esercizio del meretricio, procedere con maggiore rapidità alla segnalazione al medico provinciale e ciò appunto per ovviare a tutte quelle preoccupazioni che sono state qui prospettate.

GIANQUINTO. È chiaro che la legge sulla profilassi non va disgiunta dalla legge Merlin, e che dobbiamo tener conto del principio contenuto nell'articolo 5 della legge

Merlin stessa. Le norme della legge sulla profilassi non possono essere in contraddizione con la legge sulla abolizione e regolamentazione della prostituzione né aggirare o eludere le norme di essa. Ora, nel progetto Merlin è detto che « le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria ». L'articolo 6-bis costituisce un atto di buona volontà da parte nostra per venire incontro alle preoccupazioni dei colleghi, ma non lo si può ampliare fino a eludere il principio contenuto nell'articolo 5 della legge Merlin; in altri termini le persone che vengono denunciate per le contravvenzioni previste dall'articolo 5, numeri 1° e 2° del progetto sulla abolizione della regolamentazione, sarebbero ora sottoposte alla visita sanitaria, in contraddizione col principio contenuto in detto articolo. Ecco perché io penso che, per coordinare il testo della legge attualmente in esame, con il testo della legge Merlin, è necessario modificare il testo non facendo alcun obbligo alla autorità giudiziaria, ma soltanto conferendo la facoltà di segnalare alla autorità sanitaria, per la visita, gli elementi denunciati. È questo un esame che il pretore può fare con rapidità.

Con ciò ritengo di aver risposto alle preoccupazioni dei colleghi i quali hanno osservato che l'*iter* previsto per la segnalazione è troppo lungo. Sono questi reati di competenza del pretore, quindi con procedura molto rapida. In sostanza, in 24 ore il rapporto può pervenire al pretore. Lasciamo che il pretore vagli la denuncia e, ove lo creda opportuno, segnali il caso al medico provinciale il quale dispone per la disciplina. È questa una dimostrazione di fiducia che noi tutti dobbiamo alla magistratura.

PRESIDENTE. Essendo iniziata la seduta in Aula, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI